



La procedura per il rinnovo del Consiglio Camerale

Camera di commercio
Monte Rosa Laghi Alto Piemonte

Avvertenze: Le informazioni contenute nel presente documento hanno scopo meramente illustrativo e sono fornite al solo fine di facilitare la predisposizione della documentazione per gli adempimenti richiesti dalle procedure di rinnovo del Consiglio. La lettura del presente documento non esime gli interessati dalla conoscenza e dall'applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.



COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO 2025-2030

Ai sensi del decreto-Legge 27 dicembre 2024, n. 202 convertito con la Legge 21 febbraio 2025, n. 15

**Per i prossimi 2 mandati:
30 Consiglieri + 3
9 membri di Giunta + Presidente**

Settori di attività economica	Attribuzione seggi
Agricoltura	1
Artigianato	5
Industria	7
Commercio	6
Cooperative	1
Turismo	2
Trasporti e spedizioni	1
Credito e Assicurazioni	1
Servizi alle imprese	5
Altri settori	1
TOTALE	30
Organizzazioni sindacali	1
Consumatori	1
Liberi Professionisti	1



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- L. 29 dicembre 1993 n. 580 «Riordinamento delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura».
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 agosto 2011 n. 155 «Regolamento sulla composizione dei consigli delle Camere di Commercio in attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre , n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23».
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 agosto 2011 n. 156 «Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del Consiglio ed all'elezione dei membri della Giunta delle Camere di commercio in attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23».
- D. Lgs. n. 219 del 25 novembre 2016 art. 4, comma 4 «Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria , artigianato e agricoltura».
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 con il quale sono rideterminate le circoscrizioni territoriali, sono istituite le nuove Camere di commercio, sono razionalizzate le sedi, sono riorganizzate le aziende speciali e il personale.
- Decreto direttoriale del Ministero Imprese e del Made in Italy del 26 giugno 2024 con il quale sono stati pubblicati i dati economici delle Camere di commercio individuate dal D.M. 16 febbraio 2018.



ITER DELLA PROCEDURA

AVVIO PROCEDURA lunedì 26 maggio 2025

Pubblicazione avviso del Presidente e comunicazione al Presidente Giunta Regionale

SCADENZA AVVISO : lunedì 7 luglio 2025

Associazioni (pena esclusione) fanno pervenire i documenti previsti

TRASMISSIONE A REGIONE A CURA CCIAA: successivi 30 giorni (termine ordinatorio)

Dopo verifiche e regolarizzazioni CCIAA trasmette a Regione la documentazione

ATTRIBUZIONE SEGGI AD ASSOCIAZIONI: successivi 30 giorni

Presidente Giunta regionale determina seggi spettanti ad Associazioni

DESIGNAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI: Successivi 30 giorni (termine perentorio)

Associazioni comunicano a Regione designazioni nominativi componenti Consiglio

NOMINA CONSIGLIERI E CONVOCAZIONE PRIMA SEDUTA

Regione dopo verifiche emette decreto di nomina e fissa data convocazione primo Consiglio camerale



RISPETTO DELLE QUOTE DELLE PARI OPPORTUNITÀ

L'art. 10 del D.M. n. 156 del 2011 dispone che «le organizzazioni imprenditoriali - o loro raggruppamenti - alle quali spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo di genere diverso da quello degli altri».

Il Ministero dello Sviluppo Economico con la lettera del 5 marzo 2012 n. 0056939 ha chiarito che per garantire la presenza di «almeno un terzo di genere diverso» occorre fare riferimento al criterio dell'arrotondamento all'unità superiore.

SOGGETTI LEGITTIMATI A PARTECIPARE

Aggiornamento DL 25/2025 –GU n.109 del 13-5-2025 - Suppl. Ordinario n. 16: Legge 580/1993 – art.12, le organizzazioni competenti devono essere costituite almeno a livello provinciale o sovraprovinciale, oppure, in assenza, a livello regionale o nazionale, con riferimento esclusivo alla loro rappresentatività nel territorio di competenza della Camera di commercio e possedere i requisiti individuati in base al comma 4 dello stesso articolo 12.

Organizzazioni imprenditoriali presenti nelle province di competenza della CCIAA, rappresentate al CNEL o operanti nelle province interessate da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso.

Organizzazioni sindacali operanti nelle province di competenza della CCIAA da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso.

Associazioni dei consumatori operanti nelle province di competenza della CCIAA da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso, iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'art. 137 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ovvero riconosciute in base alle leggi regionali in materia.



ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI DATI

Le organizzazioni imprenditoriali devono presentare, **in modo distinto per ogni settore economico** per il quale concorrono:

- 1) Una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante i dati circa la natura e le proprie finalità, l'ampiezza e la diffusione delle strutture operative e i servizi resi (allegato A D.M. 156/2011) – formato cartaceo
- 2) Una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'elenco delle imprese associate (allegato B D.M. 156/2011) – su supporto digitale non riscrivibile in duplice copia (foglio elettronico e formato PDF/A), sottoscritto con forma digitale, crittografato e conservato in busta chiusa sigillata.

Q&A MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

? La documentazione richiesta ai sensi degli artt. 2, 3, 4 del D.M. 156/2011 può essere presentata tramite posta elettronica certificata?

No. La trasmissione a mezzo PEC non è prevista dalla normativa vigente, anzi è espressamente disposto l'invio o la consegna di un apposito supporto digitale. Pertanto, la documentazione di cui agli articoli 2, 3, 4 unitamente agli allegati B) e D), dovrà pervenire alla Camera di commercio entro il termine di 40 giorni dalla pubblicazione del bando, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o presentazione a mano (lettera MISE del 16/03/2012).



ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI - SETTORI

Le imprese devono essere individuate secondo le indicazioni del seguente schema:

SETTORI ECONOMICI	CODICI ATECO 2007	IMPRESE
AGRICOLTURA	A	Non artigiane e non cooperative
INDUSTRIA	B, C, D, E, F	Non artigiane e non cooperative
COMMERCIO	G	Non artigiane e non cooperative
ARTIGIANATO	A, B, C, D, E F, G, P, Q, R, S, T (cioè agricoltura, industria, commercio e altri settori)	Artigiane
COOPERATIVE	A, B, C, D, E F, G, P, Q, R, S, T (cioè agricoltura, industria, commercio e altri settori)	Cooperative
TURISMO	I	Tutte (anche artigiane e cooperative)
TRASPORTI E SPEDIZIONI	H	Tutte (anche artigiane e cooperative)
CREDITO	K64, K661	Tutte (anche artigiane e cooperative)
ASSICURAZIONI	K65, K662, K663	Tutte (anche artigiane e cooperative)
ALTRI SETTORI	P, Q, R, S, T	Non artigiane e non cooperative
SERVIZI ALLE IMPRESE	J, L, M, N	Tutte (anche artigiane e cooperative)

SETTORE ARTIGIANO E SETTORE COOPERAZIONE

Le imprese artigiane che svolgono attività nei settori delle Assicurazioni, Credito, Servizi alle Imprese, Trasporti e Spedizioni e Turismo non possono concorrere all'assegnazione dei seggi fissati per il settore dell'Artigianato.

Le Cooperative che svolgono attività nei settori delle Assicurazioni, Credito, Servizi alle Imprese, Trasporti e Spedizioni e Turismo non possono concorrere all'assegnazione dei seggi fissati per il settore della cooperazione.



PICCOLA IMPRESA

Per i settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura le organizzazioni imprenditoriali interessate all'assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese devono fornire, analogamente, i dati sul numero delle imprese iscritte e sul numero degli occupati in modo separato tra piccole imprese e le altre imprese associate.

Sono “piccole imprese”:

- per il settore dell'Industria: le imprese che hanno meno di 50 occupati.
- per il settore del Commercio: le imprese iscritte nella sezione speciale dei piccoli imprenditori del Registro delle Imprese.
- per il settore dell'Agricoltura: i coltivatori diretti, di cui all'art. 2083 del Codice Civile.

NB - Regione Piemonte

Modello Integrativo A1: obbligatorio per tutte le Organizzazioni Imprenditoriali

Modello Integrativo B1: obbligatorio solo per concorrere per l'assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese dei settori dell'agricoltura, industria e commercio



LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – ALLEGATI A-A1

La domanda deve contenere:

- 1) descrizione documentata della propria natura e delle proprie finalità di tutela e promozione degli interessi degli associati; dell'ampiezza e della diffusione delle strutture operative; dei servizi resi e dell'attività svolta nella provincia;
- 2) per le organizzazioni del settore cooperativo anche il numero dei soci aderenti alle stesse;
- 3) dichiarazione del numero delle imprese iscritte, a norma del loro statuto al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso, a condizione che nell'ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione;
- 4) dichiarazione del numero degli occupati nelle imprese, con riferimento alla situazione dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso e con l'indicazione della fonte dalla quale i dati sono tratti;

DATA DI RIFERIMENTO (numero di imprese iscritte e numero degli occupati): 31 dicembre 2024



IL NUMERO DELLE IMPRESE

Indica il numero complessivo delle imprese, delle sedi secondarie e delle unità locali operanti nelle singole circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio iscritte o annotate nel registro delle imprese e nel REA.

Possono essere dichiarate anche le imprese la cui procedura di liquidazione, fallimento o cancellazione non sia conclusa e registrata come tale nel registro delle imprese.

? Le unità locali ubicate nella circoscrizione territoriale di riferimento ed appartenenti alla medesima impresa possono concorrere a determinare la rappresentatività dell'organizzazione di categoria alla quale la stessa risulta regolarmente iscritta?

Sì. L'organizzazione potrà dichiarare ai fini della determinazione della propria rappresentatività, il numero delle imprese iscritte nella circoscrizione territoriale per la quale intende concorrere all'assegnazione dei seggi del consiglio, comprensivo delle unità locali, appartenenti alla stessa e iscritte nella circoscrizione.

Q&A ATECO

? Con riferimento al campo “Codice ATECO” di cui all’allegato B del D.M. 156/2011 deve essere indicato se il codice ATECO inserito è riferito all’attività primaria, all’attività secondaria o all’attività prevalente (es. P=primaria, S= secondaria, I=prevalente ...)?

No. non deve essere indicato.

? Le imprese che risultano prive di classificazione ATECO, possono essere inserite nell’elenco di cui all’allegato B del D.M. 156/2011 ?

No. Il codice Ateco dell’impresa è uno degli elementi che devono essere forniti dall’associazione di categoria all’interno del modello B, allegato al D. M. 156/2011 e serve alla Camera di commercio al fine di verificare la corretta attribuzione di quell’impresa all’interno del settore economico per il quale si intende concorrere all’assegnazione dei seggi.



Q&A ATTIVITÀ PROMISCUA

? E' rimessa alla scelta dell'organizzazione l'individuazione del settore per la quale utilizzare l'impresa, purché quest'ultima operi in quel settore e non vengano effettuate duplicazioni?

Sì. E' rimessa alla scelta dell'organizzazione l'individuazione del settore per la quale utilizzare l'impresa con attività promiscua purché quest'ultima operi in quel settore e non vengano effettuate duplicazioni.



Q&A LIBERTÀ ASSOCIATIVA

? Un'impresa iscritta a più associazioni può essere utilizzata dalle stesse al fine di dimostrare la propria rappresentatività?

**Sì. E' consentito a più associazioni di fare riferimento ad una medesima impresa e di includerla negli elenchi delle imprese iscritte ai fini della dimostrazione della propria rappresentatività purché si tratti di impresa iscritta a tutte e purché abbia pagato distintamente a tutte la propria quota associativa almeno una volta nell'ultimo biennio.
(Nota MISE n. 217427 del 16.11.2011)**

Nota MIMIT n. 372133 del 15/12/2022 - Iscrizioni plurime: Conteggio proporzionale di tutti i parametri – 50% se iscritta a 2 Associazioni, 33% se a 3...



Q&A QUOTA ASSOCIATIVA

? E' stabilito un valore minimo affinché possa essere considerata valida la quota di adesione annuale?

In merito alla quantificazione della quota associativa si rende necessario evidenziare che, se da un lato rientra nell'autonomia delle organizzazioni la possibilità di quantificare e definire le modalità di riscossione della quota di adesione annuale, dall'altro, al fine di evitare effetti moltiplicativi sul numero delle imprese associate in tempo utile al solo fine di partecipare al procedimento di rinnovo dei consigli camerali, appare necessario richiamare l'attenzione sul fatto che deve trattarsi comunque di una quota effettiva di adesione e non di una quota meramente simbolica; la misura dell'impegno contributivo deve, quindi, esprimere una reale appartenenza organizzativa attraverso un vero rapporto associativo con diritti e doveri connessi allo status di socio come previsto dai rispettivi statuti (*Nota MISE n. 39517 del 07.03.2014*).



IL NUMERO DEGLI OCCUPATI

Indica il numero complessivo degli addetti - anche per frazione d'anno - delle imprese iscritte all'organizzazione imprenditoriale, così ripartite:

- **titolari e soci e amministratori d'impresa prestatori d'opera**
- **familiari coadiuvanti**
- **dipendenti**



LA FIGURA DEI DIPENDENTI

Tra i dipendenti sono da ricomprendere anche i soggetti responsabili della gestione dell'impresa ed in particolare: i dirigenti, i quadri, gli impiegati e gli operai a tempo pieno, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio, i lavoratori con contratto a termine, i lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni, i soci di cooperativa iscritti nel libro paga, gli associati in partecipazione e gli studenti che partecipano al processo produttivo.

Sono invece, esclusi:

- a) I soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa**
- b) I lavoratori interinali**
- c) I soci e membri del consiglio di amministrazione remunerati con fattura**
- d) I volontari.**

ORGANIZZAZIONI SINDACALI E ASSOCIAZIONI CONSUMATORI

Le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni dei Consumatori devono presentare:

- 1) Una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante i dati circa la natura e le proprie finalità, l'ampiezza e la diffusione delle strutture operative e i servizi resi (allegato C D.M. 156/2011) – formato cartaceo
- 2) Una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (allegato D D.M. 156/2011) su supporto digitale non riscrivibile in duplice copia (foglio elettronico e formato PDF/A), sottoscritto con forma digitale, crittografato e conservato in busta chiusa sigillata recante:

Organizzazioni Sindacali: elenco iscritti alla data del 31/12/2024, dipendenti da imprese della circoscrizione camerale, con esclusione dei pensionati e dei dipendenti di Enti pubblici.

Associazioni dei Consumatori: elenco iscritti nella circoscrizione camerale al 31/12/2024



RAPPRESENTANTE DEI LIBERI PROFESSIONISTI

La riforma delle Camere di commercio ha mantenuto nei Consigli camerali la rappresentanza dei liberi professionisti che attraverso i presidenti degli ordini professionali presenti nella circoscrizione territoriale di riferimento devono esprimere il loro rappresentante.

La legge non contiene più il riferimento alla consulta dei liberi professionisti, ma è rimasto l'obbligo di prevedere un rappresentante in consiglio

APPARENTAMENTI

Due o più organizzazioni imprenditoriali operanti nel medesimo settore, ovvero due o più organizzazioni sindacali o associazioni dei consumatori, possono concorrere congiuntamente all'assegnazione dei seggi di uno o più settori a condizione che presentino alla Camera di commercio una dichiarazione di apparentamento (allegato E D.M. 156/2011).

La dichiarazione deve essere congiunta e deve contenere l'impegno a partecipare unitariamente al procedimento di nomina dei consiglieri.

In caso di apparentamento, le organizzazioni o associazioni partecipanti al raggruppamento presentano i dati disgiuntamente.



ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA

Casi di esclusione dal procedimento:

- a) Nel caso in cui non siano rispettati i termini (ad esempio: i 40 giorni dalla pubblicazione dell'avviso per presentare la documentazione);
- b) Nel caso che non siano presentati, unitamente alla documentazione prescritta, gli elenchi;
- c) Nel caso di apparentamento, non sia presentata nei termini la dichiarazione redatta secondo lo schema allegato sotto la lettera E al D.M. n. 156/2011.

Il responsabile del procedimento dichiara l'esclusione del procedimento, notificando il provvedimento al legale rappresentante.



CASI DI IRRICEVIBILITÀ

Casi di irricevibilità:

- a) Quando la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non viene redatta secondo lo schema di cui agli allegati A o C del D.M. n. 156/2011;
- b) Quando le associazioni che intendono concorrere congiuntamente non presentino i dati disgiuntamente;
- c) Quando i dati ed i documenti siano affetti da irregolarità sanabili, ma l'organizzazione non provvede alla regolarizzazione entro 10 giorni dalla richiesta.



CASI DI IRREGOLARITÀ SANABILI

Possono essere sanate le domande di partecipazione alla procedura di assegnazione dei seggi nel Consiglio:

- quando i documenti trasmessi non siano regolari (ad esempio: non sia stato allegato lo statuto) il responsabile del procedimento chiede al legale rappresentante di regolarizzare la domanda inviata, entro il termine di 10 giorni dalla richiesta.**

Resta ferma la competenza del Presidente della Giunta regionale ad adottare i provvedimenti di esclusione al di fuori dei casi sopra riportati.

RICORSI

La sentenza della Corte Costituzionale n. 374 del 5 novembre 2007 ha dichiarato che non spetta allo Stato e per esso al Ministero dello Sviluppo Economico decidere i ricorsi avverso le determinazioni del Presidente della Giunta Regionale.

Pertanto, il potere di decidere sui ricorsi è ora attribuito al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il termine per presentare il ricorso è di 60 giorni dalla notifica del provvedimento che si vuole impugnare.



INFORMAZIONI E QUESITI

rinnovo.consiglio@pno.camcom.it

NORMATIVA E MODULISTICA

<https://www.pno.camcom.it/rinnovo-del-consiglio-camerale-2025-2030>

RICHIESTA ELENCHI ARRICCHITI

segreteria@pec.pno.camcom.it